



Bruxelles, 14.12.2018
COM(2018) 837 final

2018/0425 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea in seno al gruppo di lavoro sul vino per quanto riguarda la prevista adozione della decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e le modalità concernenti l'attuazione dell'autocertificazione. La presente proposta mira a garantire che il gruppo di lavoro sul vino possa adottare detta decisione al momento dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (1° febbraio 2019).

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. Accordo di partenariato economico

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (nel prosieguo "l'accordo") mira a liberalizzare e agevolare gli scambi e gli investimenti, nonché a promuovere una più stretta relazione economica tra le parti. L'accordo entra in vigore il [data di entrata in vigore].

2.2. Gruppo di lavoro sul vino

A norma dell'articolo 22.4 dell'accordo è istituito un gruppo di lavoro sul vino. Il gruppo di lavoro sul vino è responsabile dell'attuazione e del funzionamento effettivi della sezione C e dell'allegato 2-E.

2.3. Atto previsto del gruppo di lavoro sul vino

Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo. Il [data di entrata in vigore dell'accordo], durante la prima riunione, il gruppo di lavoro adotterà una decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'applicazione dell'autocertificazione (nel prosieguo "l'atto previsto").

L'obiettivo dell'atto previsto è di dare un'effettiva attuazione alla sezione C e all'allegato 2-E dell'accordo, e in particolare all'articolo 2.28, paragrafo 1, del medesimo.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone, contenuto nella proposta di decisione del Consiglio COM(2018) 192 final presentata dalla Commissione, prevede un'intera sezione sulla facilitazione reciproca delle esportazioni di vino, il cosiddetto "pacchetto vino". Tale sezione comprende, in particolare, la completa eliminazione, all'entrata in vigore dell'accordo, delle tariffe su vini e vini spumanti europei esportati in Giappone, la protezione sul territorio giapponese di circa 130 denominazioni di indicazioni geografiche di vini dell'UE, l'approvazione di diverse pratiche enologiche dell'UE, compresi gli additivi da utilizzare per il vino, e l'adozione di una certificazione semplificata per i vini giapponesi importati nell'UE mediante una decisione del gruppo di lavoro sul vino.

L'atto previsto del gruppo di lavoro in allegato consente di attuare interamente questa sezione stabilendo i moduli da utilizzarsi come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e le modalità riguardanti l'applicazione dell'autocertificazione.

I moduli e le modalità relative all'autocertificazione sono conformi alle politiche dell'Unione europea in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che concludono accordi con l'Unione.

La loro adozione dovrebbe pertanto essere approvata.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale che disciplinano l'organo in questione. Vi rientrano anche gli strumenti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*"¹.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il gruppo di lavoro sul vino è un organo istituito dall'accordo.

L'atto che il gruppo di lavoro sul vino è chiamata ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 1.3 dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano principalmente la liberalizzazione e l'agevolazione degli scambi di prodotti vitivinicoli.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

¹ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61 - 64.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta dovrebbe essere l'articolo 207 del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Poiché le disposizioni stabilite nell'atto del gruppo di lavoro sul vino dovranno essere applicate dalle autorità doganali e dagli importatori verso l'UE, è opportuno che esso sia pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel gruppo di lavoro sul vino istituito dall'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone per quanto riguarda i moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari dal Giappone e le modalità concernenti l'autocertificazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di partenariato economico tra l'Unione europea e il Giappone (nel prosieguo "l'accordo") è stato concluso dall'Unione europea con decisione [...] del Consiglio¹. Esso entra in vigore il [1° febbraio 2019].
- (2) Ai sensi dell'articolo 2.28, paragrafo 2, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino adotta una decisione che stabilisce le modalità per l'attuazione del paragrafo 1 del medesimo articolo, che prevede la certificazione per l'importazione e la vendita nell'Unione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone, in particolare i moduli da utilizzare e le informazioni da fornire nel certificato.
- (3) L'articolo 2.35, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo prevede che il gruppo di lavoro sul vino, tra le altre funzioni, stabilisce le modalità concernenti l'autocertificazione.
- (4) Ai sensi dell'articolo 2.35, paragrafo 3, dell'accordo, il gruppo di lavoro sul vino si riunisce per la prima volta alla data di entrata in vigore dell'accordo.
- (5) Durante la sua prima riunione il [1° febbraio 2019/data di entrata in vigore dell'accordo] il gruppo di lavoro sul vino adotterà la decisione sui moduli da utilizzare come certificati per l'importazione nell'Unione europea di prodotti vitivinicoli originari del Giappone e sulle modalità concernenti l'autocertificazione per consentire l'attuazione effettiva dell'accordo, semplificando in questo modo l'importazione di prodotti vitivinicoli originari del Giappone. I moduli e le modalità per l'autocertificazione previsti sono conformi alle politiche dell'Unione in materia di agevolazione degli scambi e di cooperazione alla prevenzione delle frodi con i paesi terzi che concludono accordi con l'Unione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel gruppo di lavoro sul vino, poiché la decisione adottata da tale gruppo di lavoro vincolerà l'Unione,

¹ GUL [...] del [...], pag. [...].

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella prima riunione del gruppo di lavoro sul vino è basata sul progetto di decisione del gruppo di lavoro sul vino accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Una volta adottata, la decisione del gruppo di lavoro sul vino è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*